

## REGOLAMENTO INTERMEDIARI

RIFERIMENTO	OSSERVAZIONE AIFI	COMMENTO CONSOB
<p><b>Art. 76-bis</b> <b>(Commercializzazione di OICR propri)</b></p>	<p>Modifica dell'art. 76-bis con lo scopo di coordinare le disposizioni di cui all'art. 76-bis con l'art. 28, comma 1 e seguenti del Regolamento Emittenti in considerazione della sostanziale coincidenza della maggior parte degli obblighi informativi, che comporterebbero una duplicazione degli oneri legati alla compliance.</p>	<p>L'osservazione non è condivisibile.</p> <p>L'art. 76-bis è stato introdotto in occasione del recepimento della Direttiva UCITS IV al fine di chiarire la riconducibilità, nell'ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio, dell'attività di commercializzazione di OICR propri.</p> <p>Siffatto intervento normativo risultava necessario al fine di ricalibrare con maggior precisione il novero delle disposizioni in tema di collocamento richiamabili mediante la tecnica del rinvio normativo per ciascuno dei due regimi di commercializzazione (OICR propri e di terzi).</p> <p>Se, pertanto, il modello di riferimento per disegnare la relativa disciplina è rimasto ancorato alla regolamentazione del servizio di collocamento, la creazione di una disposizione <i>ad hoc</i> interamente dedicata alla commercializzazione di OICR propri ha permesso una selezione più puntuale delle disposizioni da richiamare tramite rinvio per quest'ultima fattispecie distributiva. L'entrata in vigore della AIFMD non ha mutato il suddetto quadro normativo, concernente gli obblighi di correttezza nei confronti del cliente che gravano in capo all'intermediario-gestore nell'ambito dell'attività di commercializzazione di OICR propri. Per ragioni di sistematicità e coerenza è stato recepito all'interno del Regolamento Emittenti l'art. 23 della AIFMD, in tema di "informazioni agli investitori".</p> <p>Diversa è, pertanto, la genesi sottesa all'art. 28 del Regolamento Emittenti evocato dal rispondente in quanto tale norma afferisce strettamente al contenuto dell'informativa da fornire agli investitori in FIA riservati, senza incidere sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività di commercializzazione.</p> <p>Trattasi dunque di due ambiti differenti che, come tali, sono stati disciplinati nei Regolamenti di riferimento. Peraltro, con riguardo alla lamentata duplicazione degli sforzi e degli oneri economici di compliance, deve rilevarsi che le norme del Regolamento Intermediari richiamate dall'art. 76-bis tengono già opportunamente conto della natura del cliente, graduando taluni adempimenti in funzione dell'appartenenza del cliente alla categoria di investitore professionale.</p>